

- annullare la decisione del comitato consultivo per le nomine della Commissione europea, del 14 marzo 2011, di approvare il parere della commissione di preselezione riguardante la migliore posizione di merito dei quattro candidati iscritti nell'elenco della commissione di preselezione, comunicata al ricorrente mediante messaggio di posta elettronica del 14 marzo 2011;
- annullare la decisione della Commissione europea, del 20 aprile 2011, di redigere un elenco dei candidati preselezionati;
- annullare la decisione della Commissione europea, del 6 ottobre 2011, recante rigetto del reclamo presentato quale ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e che indica dettagliatamente la motivazione sottesa alla decisione della Commissione europea, del 20 aprile 2011, di redigere un elenco dei candidati preselezionati;
- annullare la decisione del consiglio di amministrazione dell'EMA, del 6 ottobre 2011, relativa alla nomina del direttore esecutivo dell'EMA, secondo le modalità di cui all'articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, oggetto di un reclamo presentato all'autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell'articolo 90 del suddetto Statuto;
- ordinare un giusto risarcimento del danno morale subito;
- condannare la Commissione e l'EMA alle spese.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2012 — ZZ/Commissione europea

(Causa F-6/12)

(2012/C 184/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. C. Dony)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione recante rigetto del reclamo del ricorrente avverso la decisione con cui gli è negato il beneficio dell'indennità di dislocazione.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione dell'APN dell'11 ottobre 2011, recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell'arti-

colo 90, paragrafo 2 dello Statuto contro la decisione del 24 maggio 2011, con cui gli è negato il beneficio dell'indennità di dislocazione.

- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 23 febbraio 2012 — ZZ/BCE

(Causa F-26/12)

(2012/C 184/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della BCE di rigetto delle domande di accesso ai documenti presentate dalla ricorrente nonché domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni della BCE di rigetto delle domande di accesso ai documenti della ricorrente, vale a dire la decisione del 21 giugno 2011 di rigetto della domanda della ricorrente di accesso ai documenti, la decisione del Direttore generale del 12 agosto 2011 e la decisione del Presidente della Banca centrale europea del 12 dicembre 2011;
- condannare la BCE a risarcire il danno morale sofferto, stimato ex aequo et bono a EUR 10 000;
- condannare la BCE alle spese.

Ricorso proposto il 24 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-27/12)

(2012/C 184/48)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: R. Ferlin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di esclusione del ricorrente già del concorso EPSO/COM/AD/02/10 –AD7.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione No. R/718/11 della Commissione europea del 21 novembre 2011;
- in subordine, annullare l'intero concorso;
- condannarsi la Commissione al pagamento della somma di 50 000 Euro a titolo di risarcimento dei danni morali patiti per la vertenza;
- condannare la parte convenuta all'integrale rifusione delle spese processuali e legali.

Ricorso proposto il 9 marzo 2012 — ZZ/ERCEA

(Causa F-33/12)

(2012/C 184/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo)

Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio Europeo della ricerca (ERCEA)

Oggetto e descrizione della controversia

Parziale annullamento del contratto stipulato dal ricorrente con l'ERCEA nella parte in cui quest'ultimo è inquadrato nel grado AD10.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione dell'ERCEA e la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente nella parte in cui inquadrano quest'ultimo nel grado AD 10;
- condannare l'ERCEA al risarcimento del danno materiale, calcolato sulla base della differenza salariale tra un AC3bis e un AC3ter, gruppo di funzioni III, per tutta la durata del suo contratto presso l'ERCEA, e del danno morale che il ricorrente avrebbe subito, nonché al pagamento degli interessi compensativi e moratori al tasso del 6,75 % per il danno materiale e morale subito;
- condannare l'Agenzia esecutiva del Consiglio Europeo della ricerca (ERCEA) alle spese.

Ricorso proposto il 13 marzo 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-34/12)

(2012/C 184/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. A. Salerno)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione nell'ambito del concorso EPSO/AD/207/11.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione implicita della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/207/11 del 3 dicembre 2011, recante rigetto della domanda di riesame presentata dal ricorrente il 3 agosto 2011 contro la precedente decisione di detta commissione giudicatrice di non invitare il ricorrente alla fase di valutazione, comunicata a quest'ultimo con lettera dell'EPSO del 26 luglio 2011;
- condannare la Commissione a pagare al ricorrente l'importo di EUR 10 000 quale risarcimento del danno morale causato dalla decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 15 marzo 2012 — ZZ/BEI

(Causa F-36/12)

(2012/C 184/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. N. Thieltgen)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento del ricorrente e risarcimento dei danni che il medesimo avrebbe subito a causa degli illeciti amministrativi asseritamente commessi dalla convenuta.